

# **CITTÀ DI GIOVINAZZO**

Città Metropolitana di Bari



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 02/03/2021, modificato con deliberazioni  
del Consiglio comunale n. 10 del 11/4/2022, n. 62 del 3/11/2022 e n. 11 del 26.02.2026**

**PARTE PRIMA**  
**PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

**Articolo 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Giovinazzo, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

**Articolo 2**

**Concessioni e autorizzazioni**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante *Codice della strada*, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
  - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
  - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
  - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende esercitata di diritto dall'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

**Articolo 3**

**Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente per ciascun provvedimento, secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Il soggetto gestore del canone, secondo il successivo art. 22 del presente regolamento, informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

**Articolo 4**

**Norme di riferimento**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al vigente piano generale degli impianti dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati

nell'ambito comunale.

2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

## **Articolo 5**

### **Avvio del procedimento amministrativo**

1. La domanda di autorizzazione o concessione di spazi pubblici, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
  - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
  - l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
  - planimetria quotata in scala non inferiore a 1:100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
  - documentazione fotografica;
  - progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
  - che quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità secondo l'art. 53 (Autorizzazioni), comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
  - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, evitando di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
  - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
  - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
  - La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
  - il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - la ragione per la quale è richiesta;
  - la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
  - l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
  - l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente.
5. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
  - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

- allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
  - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
  7. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
  8. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
  9. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
  10. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
    - a) locandine;
    - b) pubblicità su autoveicoli;
    - c) tutte le esposizioni pubblicitarie esonerate per legge;
  11. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano rilasciate da altri Enti.
  12. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

## **Articolo 6**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 7**

### **Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

## **Articolo 8**

### **Conclusione del procedimento**

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti,

conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

## **Articolo 9**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
  - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
  - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
  - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone ed alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 *ter* (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla Legge n. 589/2019.
3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio procedente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

## **Articolo 10**

### **Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
  - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
  - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
  - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f) l'importo dovuto del canone;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a) l'ubicazione del mezzo;
  - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
  - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f) l'importo dovuto del canone;
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

## **Articolo 11**

### **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992.

## **Articolo 12**

### **Revoca e modifica. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione e l'occupazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

## **Articolo 13**

### **Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32 che segue, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente ritenuto decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## **Articolo 14**

### **Altre cause di decadenza**

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
  - a) Violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b) Violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 3 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;

- d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente;
- h) nei casi in cui, in seguito a controllo, non risulti la permanenza della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 15<sup>ter</sup> del D.L. n. 34/2019.

## **Articolo 15**

### **Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti. Qualora la rimozione venga eseguita dall'ente oltre tre mesi dalla rilevazione dell'occupazione abusiva, in intervento sostitutivo del soggetto obbligato in quanto quest'ultimo inadempiente, Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive per un termine convenzionale di soli tre mesi.

## **Articolo 16**

### **Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. Non può essere autorizzato il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

## **Articolo 17**

### **Rinnovo**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta allo stesso ufficio competente al rilascio.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art.15<sup>ter</sup> del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 589/2019. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

## **Articolo 18**

### **Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni**

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data

- del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
  3. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

## **PARTE SECONDA**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE**

#### **Articolo 19**

##### **Oggetto del canone**

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Articolo 20**

##### **Ambito di applicazione del canone**

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade), comma 7, del *Codice della strada* di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 (Definizione dei mezzi pubblicitari) del D.P.R. n. 495/1992, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

#### **Articolo 21**

##### **Soggetto passivo**

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di titolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

#### **Articolo 22**

##### **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Giovinazzo.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il



predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nel caso di gestione in concessione ai sensi dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, tutte le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le attribuzioni di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
4. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

## **Articolo 23**

### **Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190/2019. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Giovinazzo alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 19.524 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati B) e C);
  - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati, con la precisazione che le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
  - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - d) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
  - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.
3. I coefficienti riferiti alle suddette graduazioni e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## **Articolo 24**

### **Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie**

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
  - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
  - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

## **Articolo 25**

### **Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il

- mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n.160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, secondo il precedente art. 23, comma 3, moltiplicata per i metri quadrati.
  3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, secondo il precedente art. 23, comma 3. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
  4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
  6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
  7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
  8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.
  9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
  10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
  11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
  12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 2,00.
  13. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone é effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

#### Articolo 26

##### Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è ricompreso in un'unica zona come indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato C), alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

#### Articolo 27

##### Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA |
|---------------------------------------------|
| Descrizione                                 |
| MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ                  |
| MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ           |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ        |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ                 |
| MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ                   |
| MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ            |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ         |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ                  |
| PANNELLO LUM. =< 1 MQ                       |
| PANNELLO LUM. > 1 MQ                        |
| DISTRIBUZIONE VOLANTINI                     |
| STRISCIONI                                  |
| AFFISSIONE MANIFESTI                        |

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

| TIPO OCCUPAZIONI         |
|--------------------------|
| Descrizione              |
| SUOLO GENERICO           |
| TENDE                    |
| SOPRA/SOTTOSUOLO         |
| PASSI CARRABILI          |
| DEHOR - SEDIE E TAVOLI   |
| ATTIVITÀ EDILE           |
| BANCHI AMBULANTI e FIERE |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| SPETTACOLI VIAGGIANTI                      |
| MANIFESTAZIONI                             |
| CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ |

### **Articolo 28** **Riduzioni e Maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
  - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
  - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
  - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
  - d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
  - e) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
  - f) per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 50%;
  - g) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;
  - h) per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 50%;
  - i) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
  - j) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, anche in occasione di fiere, è prevista una riduzione del 50%;
  - k) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
  - l) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
  - m) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica una riduzione del 50%;
  - n) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
  - o) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
  - p) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
  - q) per le occupazioni temporanee di durata fino a 18 ore, si applica una riduzione del 25%;
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
  - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
  - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

### **Articolo 29** **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73 (Soggetti passivi), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni di suolo per gradini di accesso ad unità immobiliari poste al piano terraneo o al piano rialzato sul livello stradale ovvero al piano sottoposto a quello stradale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) gli accessi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) le occupazioni di suolo e/o sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose qualora siano rese in forma gratuita alla cittadinanza;
- l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali o effettuate in occasione di festività e manifestazioni di durata non superiore a 24 ore, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di durata non superiore a 4 ore;
- n) le occupazioni di soprasuolo realizzate da pensiline poste su passi carrai e su accessi privati destinati a civile abitazione di categoria "A";
- o) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- p) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- q) l'insegna, la targa e simili apposta per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- r) l'insegna di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- s) l'esposizione pubblicitaria del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, apposto su suolo pubblico o suolo privato purché visibile da luogo aperto al pubblico nei casi in cui il richiedente l'esposizione si sia impegnato a svolgere gratuitamente un servizio a favore dell'Ente o abbia offerto di fornire gratuitamente il bene mobile di supporto all'esposizione che occupa temporaneamente il suolo. Il messaggio pubblicitario deve essere di dimensioni proporzionate al bene fornito o alle dimensioni del suolo occupato;
- t) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- u) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- v) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- w) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- x) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua

l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

- y) occupazioni temporanee realizzate dalle ONLUS;
- z) occupazioni temporanee di suolo pubblico per riprese cinematografiche aventi finalità culturali e artistiche che diffondono immagini inequivocabili del territorio comunale.
- aa) le occupazioni da parte di soggetti titolari di Utenze TARI non domestiche che hanno realizzato "eco box" in esecuzione di ordinanza sindacale, per custodire i propri contenitori carrellati di raccolta rifiuti e inibire il conferimento di rifiuti da parte di soggetti terzi.
- bb) per il solo anno 2022, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, le occupazioni da parte di imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già esentate dal pagamento del canone a far data dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, in virtù del combinato disposto dell'art. 9-ter, comma 2, del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 706, della L. 30/12/2021, n. 234, relativamente al solo ampliamento delle superfici già concesse, purché l'istanza sia presentata entro il termine perentorio del 30/6/2022, previsto dall'art. 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente modificato dall'art. 3 *quinquies*, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Tale esenzione è estesa anche ai predetti soggetti passivi che presentano domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico limitatamente alla superficie eccedente quella massima autorizzabile a termine di regolamento, purché l'istanza sia presentata entro il già menzionato termine perentorio del 30/6/2022;
- cc) le occupazioni di suolo pubblico relative a manifestazioni culturali, turistiche, sociali e sportive patrociniate dal comune ed effettuate per fini non economici;
- dd) le occupazioni di suolo per l'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile; in ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

### **Articolo 30**

#### **Termini per il versamento del canone**

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 600,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

## **Articolo 31**

### **Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi**

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, art.1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.
- 3-bis Alle medesime sanzioni e indennità di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o mancata impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

## **Articolo 32**

### **Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/ concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo

dovuto maggiorato di una sanzione ridotta, secondo la disciplina di seguito riportata, nel rispetto del principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 e mutuando la disciplina del ravvedimento operoso prevista per i tributi locali:

- in caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  - in caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  - in caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  - in caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  - in caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
6. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

### **Articolo 33**

#### **Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la rateazione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione eccetto la prima rata che va versata contestualmente al rilascio del provvedimento di rateazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

### **Articolo 34**

#### **Rimborsi e compensazioni**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 2,00.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

### **Articolo 35**

#### **Mercati e fiere**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento.

### **Articolo 36**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.



## **Articolo 37**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e agli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ai fini del presente Regolamento è titolare del Trattamento il Comune di Giovinazzo. Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei contribuenti saranno utilizzati esclusivamente per tutte le attività previste dal presente Regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione delle istanze relative alla disciplina in oggetto. Responsabile di trattamento è il Comune di Giovinazzo, mail: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it.
2. Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente Regolamento. La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al contribuente di istruire la propria istanza. Il conferimento dei dati richiesti nel procedimento inerente al presente regolamento è necessario per valutare i requisiti di ammissione ed il possesso dei requisiti e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i Delegati al Trattamento e i soggetti autorizzati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal Regolamento. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti i contribuenti istanti. I dati personali dei contribuenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della procedura oggetto del presente regolamento.
3. I contribuenti interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al Titolare del trattamento indicato nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione/concessione e al Responsabile della Protezione dati all'indirizzo pubblicato sul sito comunale. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

## **PARTE TERZA**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **Articolo 38**

### **Gestione del servizio**

1. Il Comune di Giovinazzo mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano; il Comune di Giovinazzo garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione appositi impianti.

## **Articolo 39**

### **Impianti di proprietà' del Comune. Superfici**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2008 e succ. modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 40**

### **Canone sul servizio affissioni**

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 ridotta dell'83,71%.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

## **Articolo 41**

### **Tariffe e maggiorazioni**

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli disponibili.
3. Nel caso siano richieste affissioni urgenti, si applica la tariffa ivi prevista tra quelle approvate con atto di giunta comunale.

#### **Articolo 42**

##### **Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) gli annunci mortuari.

#### **Articolo 43**

##### **Esenzioni dal canone**

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Articolo 44**

##### **Numerazione impianti**

1. Gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Tutti gli altri impianti devono essere parimenti numerati con un numero d'ordine attribuito dall'Ufficio comunale procedente.

#### **Articolo 45**

##### **Modalità per il servizio affissioni**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dall'ente preposto alla gestione del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

#### **Articolo 46**

##### **Vigilanza sanzioni amministrative**

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

#### **PARTE QUARTA**

##### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

#### **Articolo 47**

##### **Norme transitorie**

1. Limitatamente all'anno 2021, al fine di favorire la ripresa economica dopo gli ingenti danni causati dall'epidemia da COVID 19, alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge 25 agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, viene concessa una riduzione del 10% sulla tariffa di occupazione prevista.
2. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.1994, nonché la delibera tariffaria n. 156 approvata dalla Giunta Comunale in data 25.09.2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2003, nonché la delibera tariffaria n. 155 approvata dalla Giunta Comunale in data 25.09.2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di cinque anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

#### **Articolo 48**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2021.